

ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI SENZA FINE DI LUCRO

REGOLAMENTO

ART. 1 L'albo degli organismi associativi senza fine di lucro

1. Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto del Comune di Lainate, viene istituito l'albo degli organismi associativi senza fine di lucro che operano nel Comune di Lainate.
2. L'albo è pubblico ed esposto presso gli uffici comunali per libera consultazione.
3. L'albo è istituito presso l'Ufficio servizi sociali, cultura, sport e tempo libero, che ne redige l'elenco, curandone tenuta ed aggiornamento (iscrizioni, cancellazioni, richiesta delle informazioni necessarie, ecc.).
4. L'albo si articolerà nelle seguenti sezioni: socio-sanitaria ed educativa, sportiva, culturale ed ambientale; esse sono collegate ai rispettivi settori di attività dell'Amministrazione comunale. Ogni associazione potrà scegliere la sezione entro cui iscriversi, salvo verifica della congruenza delle attività svolte e dei fini statuari con la sezione scelta, operata dai competenti uffici comunali sulla base della documentazione prodotta (cfr. art. 3).

ART. 2 Soggetti legittimati

1. Possono chiedere l'iscrizione all'albo le associazioni che:
 - operano senza scopo di lucro;
 - operano con stabilità (anche se non esclusivamente) nel territorio del Comune di Lainate;
 - sono presenti ed attive sul territorio comunale da almeno sei mesi;
 - abbiano una sede o un recapito nel territorio comunale di Lainate.
 - perseguano fini di utilità sociale, di beneficenza, di assistenza, di culto, di cultura, di ricreazione, di promozione o svolgimento di attività sportive, di tutela nonché di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente o comunque di un pubblico interesse

ART. 3 Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione all'albo è libera, gratuita e non implica ingerenze da parte dell'amministrazione comunale sulle attività delle singole associazioni.
2. L'iscrizione all'albo avviene su presentazione di domanda in carta libera, firmata dal responsabile dell'associazione e su presentazione della documentazione necessaria da depositarsi presso l'Ufficio Protocollo.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da:
 - atto costitutivo e/o statuto da cui dovranno risultare a norma dell'art. 33 dello Statuto Comunale: le finalità perseguite - che devono essere non contrarie alla legge
 - , la relativa attività, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza e ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo "senza fine di lucro";
 - relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno di riferimento relativamente alle attività per cui si chiede l'iscrizione;
 - bilancio dell'ultimo anno di riferimento, oppure, se non disponibile, rendicontazione economica delle attività dell'ultimo anno relativamente a quelle per cui si richiede l'iscrizione.
4. L'iscrizione ha durata annuale; per il rinnovo dell'iscrizione all'albo l'associazione deve indirizzare entro il *31 gennaio* di ogni anno la richiesta di rinnovo, con la segnalazione della sua consistenza numerica e degli eventuali mutamenti statutari o di attività avvenuti nell'anno precedente. Il mancato ricevimento di tale richiesta di rinnovo implica l'automatica cancellazione dell'associazione dall'albo.

ART. 4 L'assemblea delle associazioni

1. L'insieme delle associazioni iscritte all'albo costituisce l'assemblea delle associazioni.
Ciascuna associazione è rappresentata dal Responsabile o dal suo delegato.
2. L'assemblea plenaria si riunisce una volta l'anno, su convocazione del Sindaco o suo delegato.
3. L'amministrazione comunale presenta all'assemblea plenaria delle associazioni il "Rapporto sulle attività finanziate dall'amministrazione" di cui all'art. 7 e il piano delle attività programmate per l'anno in corso sulla base delle richieste pervenute entro il *31 gennaio* come previsto dal regolamento di cui all'art. 6; le associazioni potranno fornire un parere consultivo, oltre che avanzare nuove proposte.

ART. 5 Assemblea di sezione

1. L'assemblea di sezione può essere convocata dall'assessore competente ed ogni volta che lo richiedano i due terzi delle associazioni iscritte nella sezione.
2. Ciascuna associazione è rappresentata dal responsabile o dal suo delegato.
3. Le associazioni potranno essere sentite su argomenti di particolare rilevanza inerenti il settore di intervento specifico delle stesse. Le associazioni potranno fornire un parere consultivo, oltre che avanzare nuove proposte.

ART. 6 Contributi e benefici

1. All'interno delle priorità fissate dall'Amministrazione comunale, la Giunta comunale delibera la destinazione di fondi per le associazioni iscritte all'Albo.
2. Le modalità di accesso ai contributi e ai benefici del presente articolo saranno normate dal regolamento "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili economici e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, ai sensi della Legge 241 del 7.8.90".
3. Oltre a quanto disposto dall'art.33, par. 5 dello Statuto del Comune di Lainate, le associazioni possono richiedere l'uso delle strutture di proprietà dell'Amministrazione comunale per realizzare attività specifiche (mostre, convegni, manifestazioni, ecc.). La concessione dell'uso di tali strutture è normata dal regolamento di cui al punto 2.
4. Priorità, sia nell'erogazione dei fondi, sia nella concessione delle strutture, verrà riservata alle associazioni iscritte all'albo.

ART. 7 Rendicontazione delle attività

1. Entro il *31 dicembre* di ogni anno le associazioni iscritte all'Albo, che abbiano ricevuto *durante l'anno* il supporto economico o organizzativo dell'Amministrazione comunale, dovranno presentare una relazione sulle attività effettivamente svolte nell'anno precedente grazie a tale contributo comunale.
2. L'Amministrazione comunale, sulla base delle rendicontazioni pervenute redigerà annualmente un " Rapporto sulle attività finanziate dall'Amministrazione " in cui verranno pubblicizzate tutte le attività realizzate dalle associazioni.

ART. 8 Banca dati sull'associazionismo

1. L'Albo non esaurisce le realtà associative operanti sul territorio comunale con le quali il Comune può entrare in relazione, anche se esso costituisce lo strumento primario di regolazione dei rapporti tra Amministrazione comunale e associazioni.
2. Allo scopo di favorire una comunicazione allargata anche con gli organismi associativi senza fine di lucro che non intendono richiedere l'iscrizione all'albo, viene costituita una Banca dati sull'associazionismo, in cui saranno incluse tutte le realtà operanti nel territorio comunale, sia inserite nell'albo sia non incluse in esso. La banca dati verrà gestita dagli stessi uffici che curano l'Albo.

ART. 9 - ABROGATO